

Città metropolitana di Torino

P13479 -D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Determinazione del Dirigente n. 5466 del 03/10/2025 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di San Giorgio C.se, ad uso agricolo, assentita alla Società Agricola F.LLI BOGGIO DAVIDE & FEDERICO.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5466 del 03/10/2025; Codici Univoci: TO-P-11116 - TO-P-11117.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società Agricola "FRATELLI BOGGIO DAVIDE E FEDERICO" S.S.A., con sede legale a San Giorgio Canavese Via Per San Giorgio n. 22 – Frazione Cortereggio - Partita IVA 12981910016 - domanda di concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi profondi metri 21 (pozzo 1) e metri 22 (pozzo 2) in falda superficiale, ubicati nel Comune di San Giorgio Canavese località Frazione Cortereggio - dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 16 Particella 483 (pozzo 1) Foglio 15 Particella 223 (pozzo 2) - in misura di litri/s massimi complessivi 19 e medi 1,68 per complessivi metri cubi annui 52.881 ad uso agricolo (irrigazione coltivazioni in serra) da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 01/09/2025 con repertorio n. 99 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 01/09/2025